



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE
ex Div. II - Prod. animali

RELAZIONE

Relazione al Parlamento sull' attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante " norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" - articolo 35

La legge 11 febbraio 1992, n.157, che contiene norme per la disciplina del settore venatorio e per la protezione della fauna selvatica, si ispira, fondamentalmente, al principio della pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo pastorale nazionale, al fine di preservare le specie di fauna selvatica mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Ma soddisfa anche l'esigenza di dare attuazione alle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare alla Direttiva CEE n. 79/409 sulla conservazione degli uccelli selvatici ed alle Convenzioni di Parigi e Berna.

La legge 157/92 ha comportato, tra l'altro, rispetto alla precedente disciplina nazionale, una riduzione della durata della stagione venatoria, che si conclude improrogabilmente al 31 gennaio; una riduzione dell'elenco delle specie cacciabili; una diversa disciplina del regime di accesso ai fondi; l'adeguamento automatico ai sopravvenuti atti comunitari ed internazionali mediante la procedura prevista dall'art. 18, comma 3.

Circa il momento attuativo, non può sottacersi il ruolo svolto dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, il quale, organo tecnico-scientifico di consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province, ha elaborato, ai sensi dell'art. 10, comma 11, della legge nazionale, il primo documento orientativo contenente i criteri di omogeneità e congruenza da seguire per la pianificazione faunistico-venatoria regionale. Il documento in questione si sofferma, in particolare, sulla gestione faunistica delle aree protette, nel contesto di una strategia complessiva di conservazione della fauna nel territorio nazionale; sugli istituti di protezione e produzione della fauna; sugli Ambiti Territoriali di Caccia, sulla loro natura e funzioni, fornendo, altresì, suggerimenti gestionali per alcune specie di fauna selvatica.

Ma i grandi protagonisti della riforma sono le Regioni e dalle Province autonome, titolari delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento, di orientamento e controllo previste dall'articolo 9 della legge 157/92.

Tali soggetti, ai sensi dell'articolo 35 della legge nazionale, devono, al termine dell'annata venatoria 1994/95, trasmettere al Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

ed al Ministro dell'Ambiente una relazione sulla attuazione della legge medesima.

Sulla base delle relazioni di cui sopra, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della già citata legge n. 157/92.

Occorre premettere che il passaggio dal momento legislativo a quello operativo si è rivelato molto delicato e difficile, in quanto la nuova legge, considerata nel suo insieme, presenta un articolato assai complesso, con particolare riguardo ad alcuni aspetti, quali l'applicazione della nuova disciplina sul territorio, da suddividersi in Ambiti Territoriali di Caccia o Comprensori Alpini, estesi non più di 15.000 ettari, come indicato dal documento orientativo dell'INFS sopra richiamato; il rispetto degli indici di densità venatoria, ai quali la pressione venatoria deve conformarsi; il principio del legame cacciatore - territorio e ad altri fattori che hanno comportato difformità e difficoltà applicative, con conseguenti ritardi a livello regionale nell'attuazione delle disposizioni della legge quadro. Per questi motivi, i termini di attuazione della disciplina della stessa legge sono stati, a più riprese, prorogati con decreti-legge e, infine, fissati definitivamente al luglio del 1997 dall'art. 11 bis della legge 649/96.

Con circolare n. 23234 del 25 luglio 1996, si è provveduto a richiedere alle Regioni le relazioni prescritte dalla legge anzidetta, accompagnate dai principali provvedimenti legislativi ed amministrativi di attuazione della normativa nazionale. Si è chiesto che la relazione si soffermasse, in particolare, sull'applicazione delle seguenti disposizioni della legge 157:

- pianificazione faunistico- venatoria (art. 10);
- gestione programmata della caccia (art. 14);
- attuazione dell'art. 18, con riferimento al calendario venatorio regionale;
- rispetto della normativa comunitaria in materia (art. 1, comma 4);
- svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio (art. 22);
- numero di tesserini venatori rilasciati nell'ultima stagione venatoria.

Seppure più volte sollecitate, sono pervenute le relazioni di 19 Regioni. Le restanti Regioni, comunque, sono state informate della situazione e dell'urgenza di adempiere alla disposizione in esame anche nel corso della riunione tenutasi presso questo Ministero il 21.4.1997.

In sintesi, si può dire che, in ordine al recepimento della legge in questione, quasi tutte le Regioni hanno provveduto con apposite leggi ad adeguarsi alla normativa nazionale, con la sola eccezione delle regioni Sardegna, Sicilia e della provincia di Bolzano, le cui proposte di legge sono state

rinviate dal Governo ed attualmente sono all'esame della Corte Costituzionale. Nell'adeguamento alla normativa nazionale, non sempre le Regioni hanno seguito pedissequamente i principi e le disposizioni della legge 157/92.

Per la pianificazione faunistico-venatoria (art. 10 legge 157/92), la maggior parte delle Regioni ha in via di predisposizione il Piano regionale, mentre soltanto una minoranza, stando ai dati a disposizione, si è dotata in via definitiva di questo fondamentale strumento programmatico. Il piano regionale comprende istituti, quali le oasi di protezione, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fini alla costituzione della densità ottimale per il territorio; i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine di ricostituzione delle specie autoctone; i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricole; le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani; i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica, nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 8, dell'alegge n. 157/92.

Per la gestione del territorio ai fini venatori (art. 14), quasi tutte le Regioni hanno provveduto ad istituire gli Ambiti Territoriali di Caccia, di dimensioni subprovinciali, omogenei e delimitati da confini naturali, dove l'attività venatoria viene svolta sulla base del carico venatorio stabilito, ex art. 14, comma 7, della legge n. 157/92, dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, ora Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

L'attuazione dell'articolo 18 della legge in esame deve essere visto alla luce delle modifiche apportate all'elenco delle specie cacciabili, a seguito dell'adozione dei DPCM 22 novembre 1993 e 21 marzo 1997, recanti l'esclusione di alcune specie dall'elenco medesimo per renderlo conforme alla normativa comunitaria in materia. Le Regioni si sono dotate delle norme necessarie per addivenire alla elaborazione del calendario venatorio annuale, secondo le previsioni contenute nella disposizione nazionale.

Per quanto concerne la facoltà di deroga prevista dall'art. 9 della Direttiva CEE n. 79/409, si deve constatare che le Regioni non si sono sempre attenute ai principi enunciati da due importanti pronunciamenti della Corte Costituzionale (sentenze nn. 168/99 e 169/99) che hanno riconosciuto allo Stato il potere di deroga, rilevando la necessità di un'apposita normativa nazionale di recepimento del regime di deroga ex art. 9, lett. c) della Direttiva n. 79/409, in quanto non previsto dall'attuale legge venatoria n. 157/92.

Ancora parziale ed insufficiente risulta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge nazionale, che prevedono l'istituzione di zone di protezione lungo le rotte

di migrazione dell'avifauna, malgrado che l'INFS abbia già da tempo segnalato alla Regioni gli ambiti da tutelare.

Inoltre, sono state costituite le nuove Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio, ex art. 22 della legge 157/92 e hanno, altresì, provveduto ad integrare l'articolo 31 della legge nazionale, con la previsione di ulteriori sanzioni amministrative.

Pertanto, sulla base delle relazioni fatte pervenire dalle Regioni, si può sintetizzare, come segue, Regione per Regione, il quadro dell'applicazione della disciplina statale, rappresentato, ad ogni buon fine, anche nel prospetto allegato (All. 1). Lo schema sintetico, si precisa, fotografa la situazione di attuazione della normativa nazionale fino alla data dell'ultima proroga concessa al luglio 1997 e non tiene conto degli eventi intervenuti successivamente.

IL MINISTRO


ALLEGATI

PAGINA BIANCA

REGIONE VALLE D'AOSTA

In data 27 agosto 1994 la Regione Autonoma Valle d'Aosta si è dotata della legge regionale n.64 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria aggiornata con legge regionale del 2 settembre 1996, n. 33,

La Regione Valle d'Aosta, non essendo oggetto di importanti rotte di migrazione dell'avifauna, non ha previsto l'istituzione di particolari zone di protezione, ma ha inserito il divieto di cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di 1.000 metri dagli stessi.

Per quanto riguarda le procedure di deroga, la Regione non ha previsto di effettuare prelievi in regime di deroga per il periodo 1.999-2000.

Applicazione art. 5 L. 157/92

Nella Regione è vietata la caccia da appostamento fisso e quindi non è stato previsto il rilascio di autorizzazioni in tal senso né la stesura di regolamenti relativi all'allevamento, alla vendita e alla detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili.

Applicazione art. 6 L. 157/92

La Regione ha rilasciato una sola autorizzazione sul territorio valdostano allo svolgimento dell'attività di tassidermia.

Applicazione art. 10 L. 157/92

Con deliberazione di Giunta regionale è stata approvata la bozza di Piano faunistico venatorio regionale, che sarà sottoposta entro breve al vaglio del Consiglio regionale.

Nel frattempo, nella redazione del calendario venatorio, già sono introdotti i principi base della pianificazione venatoria e dei prelievi di selezione, commisurato alle effettive consistenze faunistiche.

Principio base della pianificazione faunistico-venatoria affrontato dal Piano è l'**individuazione degli istituti faunistici** (oasi di protezione; comprensori alpini, aree protette, aree a caccia privata, ecc) previsti dalla vigente normativa.

La situazione esistente è stata analizzata e modificata ed ha portato all'eliminazione di alcune Oasi di protezione esistenti, giudicate non funzionali; alla trasformazione in Aree a caccia specifica di quelle caratterizzate da elevate densità faunistiche per alcune specie di ungulati e al mantenimento delle rimanenti.

Il Piano faunistico fornisce inoltre i criteri per l'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie basandosi sulle indicazioni dell'I.N.F. S.

Tra le attività, in qualche modo legate all'esercizio venatorio, il Piano disciplina anche l'allenamento, addestramento e gare dei cani da caccia, proponendo delle zone adatte a tali scopi.

Il punto fondamentale affrontato dal Piano è l'applicazione del concetto di **caccia programmata**, realizzata attraverso la suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale in **Comprensori alpini**, a livello dei quali si realizza il legame cacciatore-territorio e la programmazione del prelievo. Come sopra accennato, l'istituzione dei Comprensori alpini quali nuove unità di gestione faunistica comporta per la Valle d'Aosta una profonda trasformazione con risvolti emotivi e a volte conflittuali.

Pertanto, al fine di agevolare l'attuazione immediata della caccia programmata, il Piano propone, per il suo primo periodo di validità, una suddivisione del territorio regionale in tre Comprensori alpini, comprendenti più Comunità montane.

Il Piano, una volta fissata la densità faunistica regionale, assegna poi i cacciatori (inclusi quelli non residenti) ai vari Comprensori alpini, sulla base dei valori di presenza faunistica e in base alle relative specializzazioni venatorie. Tali Comprensori rappresentano, in una siffatta organizzazione faunistico-venatoria, le unità territoriali a livello delle quali sono attuate la **gestione programmata della caccia**, le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, gli interventi per il miglioramento degli habitat e gli interventi di mitigazione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria.

In previsione, la gestione tecnica dei Comprensori alpini (quella amministrativa di coordinamento è deputata al Comitato regionale per la gestione venatoria) è affidata ai Comitati di gestione, all'interno dei quali sono rappresentate diverse componenti (associazioni venatorie, agricole, ambientaliste, enti locali e regionali), cui competono le attività sopra elencate.

Applicazione art. 18 L. 157/92

Ai fini dell'esercizio venatorio, nella stagione 1999/2000 è stato consentito l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: camoscio, capriolo, cinghiale, cervo, volpe, lepre, gallo forcello, coturnice, pernice bianca, allodola, beccaccia, cesena, colombaccio, merlo, fagiano, ghiandaia, quaglia, starna, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora

Applicazione art. 19 L. 157/92

Dal 1993 è stato previsto il controllo della specie cinghiale sul territorio non soggetto a vincoli di protezione, in applicazione dell'art. 18 della Lr. 64/94.

Nel 1999 è stato nuovamente predisposto un programma di contenimento di questa specie, eseguibile da agenti del Corpo Forestale valdostano con l'eventuale collaborazione dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati dai danni, purchè in possesso di porto d'armi per l'esercizio venatorio e dei cacciatori esperti qualificati attraverso appositi corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Valle d'Aosta. Gli abbattimenti sono stati effettuati laddove il Corpo Forestale valdostano ha riscontrato danni causati dal cinghiale alle produzioni agricole, ai terreni coltivati e ai pascoli, o alle opere approntate sugli stessi.

Applicazione art. 22 L. 157/92

In applicazione dell'art. 22 della L.157/92, la L.r. n. 64/94 ha previsto, all'art. 34, l'ottenimento dell'abilitazione venatoria e il rilascio della licenza di porto d'armi per uso caccia previa frequenza di corsi e superamento di esame. Le modalità di svolgimento del corso e il programma dello stesso sono stati stabiliti con apposito regolamento

Applicazione art. 26

La regione Valle d'Aosta ha previsto un fondo destinato al risarcimento per i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica agli agricoltori. I criteri per la valutazione del danno effettivo e per la definizione dell'ammontare del risarcimento sono stati definiti con apposito regolamento.

Infine, durante l'ultima stagione venatoria sono stati **rilasciati 1628** tesserini venatori. I cacciatori non residenti ammessi in Valle d'Aosta corrispondono circa al 3% dei cacciatori residenti e i criteri per la loro individuazione sono determinati dal Comitato regionale per la gestione venatoria e approvati dall'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e risorse naturali.

REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte, con legge regionale 11 aprile 1995, n. 53, ha provveduto, in un primo momento, al recepimento parziale della normativa nazionale di cui alla legge n. 157/92, disciplinando la gestione della caccia programmata su quella parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale non destinato a protezione della fauna o alla gestione privata della caccia.

Sulla base di tale normativa, la Giunta regionale, con delibera n. 179-45728 dell'8 maggio 1995, ha individuato i confini della zona faunistica delle Alpi ed ha costituito 21 Ambiti Territoriali di Caccia, tenuto conto dei piani faunistico-venatori predisposti dalle Province e definendo per ogni ATC il numero dei cacciatori ammissibile, nonché i criteri per la loro ammissione in Piemonte o in altre Regioni. Inoltre, con il provvedimento n. 207-16473 del 3.2.97, sono state introdotte norme per uniformare le attività degli ATC.

Successivamente, con legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996, si è completata l'attuazione della predetta disciplina nazionale, con l'avvio delle procedure per la predisposizione del Piano faunistico-venatorio regionale e dei piani provinciali definitivi, la cui conclusione è prevista per il 30 settembre 1997.

In data 5 agosto 1994, la Giunta regionale ha provveduto ad individuare le zone di protezione interessate dalle rotte di migrazione dell'avifauna con un provvedimento che è ancora in fase di approvazione.

Con provvedimenti amministrativi, la Giunta regionale ha definito i criteri per la costituzione delle aziende faunistico-venatorie, nonché quelli per il funzionamento del Fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole.

Per quel che concerne la materia dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, essa è stata adeguata con legge regionale n. 70/96.

REGIONE LIGURIA

La Regione LIGURIA ha recepito la legge 157/92 con legge regionale 1 luglio 1994, n° 29. Nell'annata venatoria 95/96, non essendo ancora predisposti tutti i piani faunistico - venatori provinciali e quindi non ancora perimetrati gli ATC e i comprensori alpini, è stata emanata la legge regionale 14 agosto 1995 n. 42, concernente disposizioni transitorie per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1995/96.

Attualmente la Regione sta predisponendo il Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Circa l'applicazione dell'art. 10 della legge 157/92 la Regione ha approvato gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale, con delibera della giunta regionale n. 602 del 24 febbraio 1995.

Circa l'applicazione art. 14 legge 157/92, la Regione, con la legge regionale n. 42/95, ha normato il funzionamento degli ATC e CA.

In ottemperanza a dette norme le Province hanno provveduto alla gestione degli ATC e CA istituiti in via provvisoria, in attesa della delimitazione e perimetrazione definitiva di tali istituti e della costituzione dei comitati di gestione di cui all'art. 20 della legge regionale 29/94.

Con riferimento al calendario venatorio della stagione 96/97 di cui alla legge regionale 7 agosto 96 n. 36, esso è conforme alle disposizioni dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 157/92.

Circa l'applicazione dell'art. 1, comma 4, della legge 157/92, la Regione, con delibera della giunta regionale n. 158 dell'11 febbraio 1994, ha approvato lo studio e la cartografia relativi alle rotte di migrazione dell'avifauna in Liguria. Sulla base di detti elementi, le Province hanno istituito, lungo le rotte di migrazione, particolari zone di protezione evidenziate nei piani faunistici provinciali.

Per l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva CEE 79/409, con delibera della giunta regionale n. 1515 del 24 maggio 1996, è stata applicata la deroga alle specie storno e passero in quanto specie dannose per la produzione agricola.

Circa l'attuazione dell'art. 22 della legge 157/92, la materia è stata delegata alle province con legge regionale n. 29/94.

Infine il numero dei tesserini venatori rilasciati nella stagione venatoria 95/96 ammonta a n. 32.238 unità.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha recepito la legge 157/92 con la legge regionale n. 26/93 recante : " Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".

Si sintetizzano, qui di seguito, le principali disposizioni contenute negli otto Titoli nei quali è suddivisa la L.R. 26/93.

1) ZONE DI PROTEZIONE

In attuazione della direttiva CEE 79/409, relativamente alla istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione, finalizzate alla conservazione o al ripristino di biotipi idonei ad ospitare in particolare le specie elencate nell'allegato I della direttiva CEE di cui trattasi, la Regione Lombardia ha istituito aree a parco naturale con divieto di caccia, riserve naturali integrali ed orientate, nonché le cinque oasi rispondenti ai requisiti della Convenzione di Ramsar. Molte di queste zone di protezione sono costituite da boschi planiziali e ripariali laterali agli affluenti di sinistra del fiume Po, unitamente a lanche, morte e mortizze.

La componente alpina e prealpina in generale è caratterizzata da una buona copertura arborea, interrotta da pascoli e radure, che costituisce per le sue caratteristiche una vasta zona di rifugio per numerosi migratori di ambiente arboricolo mentre i laghi prealpini costituiscono zone di rifugio per anatidi. Sono invece carenti ambienti paludosi in conseguenza delle bonifiche dei secoli passati.

Si può aggiungere peraltro che la Regione Lombardia rivolge particolare attenzione allo studio in particolare degli uccelli migratori, attraverso l'attività di inanellamento nelle sue stazioni ornitologiche e mediante l'uso dei Radar; essendo inoltre i migratori specie di interesse sovranazionale, la Regione Lombardia collabora strettamente con programmi di studio internazionali.

2) RICHIAMI VIVI

Il prelievo dei richiami vivi da autorizzare in deroga in quanto richiede l'uso di mezzi proibiti quali sono le reti ha potuto essere effettuato nel triennio con fasi alterne, a seguito di sentenze di sospensione da parte del Tar di Milano dell'atto deliberativo regionale.

Quanto sopra non ha permesso di rifornire adeguatamente di richiami, i circa 35000 cacciatori lombardi, interessati alla opzione di caccia da appostamento fisso e vagante (appostamento temporaneo).

3) PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale è in fase di progettazione, e, dal momento dell'affidamento dell'incarico di stesura alle tre università lombarde sarà disponibile entro due anni, presumibilmente entro il 1998.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE
NELLE PROVINCE

Per quanto riguarda invece la pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, questa è stata realizzata nelle 11 province lombarde attraverso i Piani Faunistici Venatori Provinciali.

Tutte le Province hanno suddiviso il territorio di pianura in A.T.C. (Ambiti territoriali di caccia) con superfici, nella maggioranza dei casi, di 15000 ha di territorio agro-silvo-pastorale.

Tale dimensione suggerita dal documento orientativo dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (art. 10, comma 11 L. 157/92) quale più idonea a garantire il legame cacciatore - territorio ha inizialmente trovato resistenze nelle province ad alta densità venatoria. Con un anno di ritardo le province di Bergamo e Brescia hanno peraltro approvato il P.F.V.P. con la suddivisione del territorio sostanzialmente in linea con le indicazioni della L.R. 26/93.

Il triennio di esperienze ha evidenziato come il legame del cacciatore al territorio abbia forte significato qualora ci si trovi ad operare in un contesto di "buona qualità ambientale", una bassa antropizzazione del territorio e una densità venatoria non eccessivamente elevata.

All'interno della Pianificazione Venatoria Provinciale non risultano soddisfacenti le modalità di risarcimento del danno da fauna (selvatica cacciabile, selvatica protetta, domestica inselvaticata), da cui deriva il malcontento e contenzioso tra le categorie dei cacciatori e degli agricoltori.

5) PRELIEVO VENATORIO

Il prelievo venatorio attraverso piani di abbattimento va organizzato sulla base di censimenti e conteggi effettuati da operatori esperti con la supervisione, e/o, approvazione dei risultati ottenuti, di personale esperto afferente alle Amministrazioni provinciali.

Solo in questo modo i risultati dei censimenti saranno inconfutabili e sulla base di questi dati potranno essere impostati piani di prelievo realistico.

Dalla correttezza e competenza con cui si eseguono i censimenti e si pianificano i piani di abbattimento derivano anche i criteri di ammissione, in particolare nei comprensori alpini, dove oltre al riferimento degli indici di densità venatoria si deve altresì tener conto della densità accertata di consistenza faunistica oggetto di prelievo venatorio.

L'attuale formulazione con un tetto giornaliero massimo di capi prelevabili, sia per specie pregiate di "zona Alpi" che per l'avifauna migratrice è una impostazione della pianificazione superata e antitecnica.

In mancanza di dati affidabili sulla densità di specie considerate a rischio è preferibile ridurre drasticamente il nu-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mero di giornate di caccia lasciando immutato il tetto del prelievo giornaliero.

6) DEROGHE DIRETTIVA CE 409/79

Le specie cacciabili in deroga hanno costituito e costituiscono, anche dopo la sentenza 272/96 della Corte Costituzionale, motivo di grave tensione, soprattutto all' interno delle province più legate alle cacce tradizionali ai migratori.

Pur avendo la Regione Lombardia attuato le deroghe nel rispetto pieno di quanto previsto dall'art.9 della Direttiva CEE, già nella stagione venatoria 1994/95 la deliberazione attinente è dapprima stata sospesa dal Commissario di Governo, su ricorso delle Associazioni ambientaliste, ricorso in seguito respinto dal Tribunale Amministrativo regionale (TAR).

Nella stagione venatoria 1995/96, analoga deliberazione, è nuovamente stata sospesa dal Commissario di Governo, ma in questo secondo caso il TAR ha accolto il ricorso degli Ambientalisti.

E' evidente a questo punto la forte esigenza di chiarezza.

7) CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

Per quanto riguarda il controllo della fauna selvatica, le operazioni risultano essere scarsamente incisive a ridurre effettivamente le specie "peste" quali in particolare sono i corvidi (cornacchia grigia), le nutrie e i piccioni torraioli.

8) DIVIETO DI CACCIA NEI PARCHI NATURALI REGIONALI

La recente legge regionale di modifica della I.r. 86/83, in corso di approvazione, che ridefinisce parte della superficie dei Parchi naturali regionali con la nuova dizione "Parchi Regionali", ha risolto un gravissimo problema in Lombardia.

Nel rispetto dell'attuale normativa il territorio con divieto di caccia in zona Alpi copre una superficie del 20%, mentre in pianura si arriva al 21% contro il 25% previsto dalla I.r. n. 26/93.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

La Provincia di Bolzano, come si diceva sopra, ha varato un disegno di legge per l'adeguamento alla normativa statale, che attualmente si trova all'esame della Corte Costituzionale.

Si deve comunque precisare che la pianificazione faunistica venatoria e la gestione programmata della caccia vigono in tale provincia fin dal 1964 ai sensi della legge n. 30/64.

Gli istituti faunistici in ambito provinciale sono: le riserve di diritto; le riserve private di caccia; le bandite e le oasi di protezione. L'esercizio della caccia è previsto nelle riserve di diritto e in quelle private.

Per quanto riguarda gli ATC, essi in pratica già esistono dal 1964. Le riserve di caccia di diritto sono 144 e per lo più corrispondono ad un territorio comunale. Ogni cittadino ha la possibilità di esercitare la caccia nel comune di residenza.

Per quanto riguarda il calendario venatorio provinciale la norma di attuazione sullo statuto speciale della regione Trentino Alto Adige stabilisce l'autonomia della Provincia, nel rispetto dei livelli di protezione derivanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie in materia.

Circa l'istituzione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, esse sono rappresentate dai biotopi protetti di cui all'art. 9, comma 2, della legge prov.le 14/87, nonché dalle oasi di protezione rappresentate dai territori demaniali. Queste aree sono distribuite irregolarmente sul territorio provinciale e rappresentano il 16% di esso.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è regolamentata dalla legge provinciale n. 14/87, art. 12. Si tratta di un esame molto articolato con prove pratiche ed esame orale su diverse materie.

Infine, nell'ultima stagione venatoria sono stati rilasciati n. 139 tesserini venatori.